

Edizione di venerdì 28 ottobre 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[L'esercizio esclusivo di attività agricole guarda al civilistico](#)

di Luigi Scappini

IVA

[La disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti](#)

di Luca Mambrin

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Ammortamento terreni indeductibile anche ai fini Irap](#)

di Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

[Ne bis in idem nel market abuse al vaglio della Corte di Giustizia UE](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Status di soggetto passivo del committente nei servizi con l'estero](#)

di Luca Caramaschi

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

L'esercizio esclusivo di attività agricole guarda al civilistico

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione n. 98/E](#) di **ieri** torna, dopo molto tempo, ad affrontare la tematica delle **società agricole**, affermando come, ai fini della **verifica** dell'**esercizio esclusivo di attività agricole**, si deve aver riguardo all'aspetto **civilistico**.

Con il termine di **società agricole** *ex [articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#)*, si definiscono quelle società di persone, di capitali e le cooperative:

- il cui oggetto sociale preveda l'**esercizio “esclusivo”** delle **attività agricole** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#);
- e la **ragione sociale** (se trattasi di società di persone) o **denominazione sociale** (se trattasi di società di capitali) contenga l'indicazione “società agricola”.

Il Legislatore, al fine di **incentivare** l'utilizzo delle **forme societarie** in agricoltura ha previsto, con l'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#) (legge finanziaria 2007) la **possibilità** per le suddette società, con esclusione delle Spa e Sapa, di poter **optare** per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'**articolo 32, Tuir**, fermo restando che il **reddito** dichiarato è e **rimane** un reddito di **impresa**.

Le **regole** applicative di determinazione del reddito a seguito dell'opzione sono individuate nel **D.I. 213/2007**.

L'Agenzia delle Entrate, con la successiva [circolare n. 50/E/2010](#), ha offerto gli opportuni **chiarimenti**, precisando che le suddette società, per **poter fruire** di tale possibilità, devono **possedere i requisiti soggettivo e oggettivo, fin dall'inizio del periodo d'imposta** e darne comunicazione nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare (fermo restando che si intende valido il comportamento conclusivo e che il mancato esercizio formale dell'opzione comporta la mera sanzione amministrativa).

Ed è da tale requisito richiesto dall'Amministrazione finanziaria, il **possesso sin dall'inizio** dell'esercizio di opzione, che nascono i **dubbi** dell'istante. Infatti, la **società** fino a tutto il **2015 esercitava**, oltre all'attività agricola, anche l'attività di **produzione di energia da fonte rinnovabile**, tuttavia, **non rispettando i parametri** richiesti sempre dall'Agenzia delle Entrate con la [circolare 32/E/2009](#), non poteva rispettare il requisito di esercizio esclusivo di attività agricola.

È solamente a decorrere dal **2016** che la società potrà rispettare uno dei parametri alternativi

richiesti (volume d'affari derivante dall'attività agricola superiore a quello derivante dall'attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica) con la conseguenza che l'attività si potrà considerare come connessa all'agricola e quindi verrà rispettato il requisito dell'esercizio esclusivo di attività agricole ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ..

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver **ripercors**o le **caratteristiche** delle società agricole e i requisiti richiesti per poter optare per la determinazione del reddito secondo le regole dell'articolo 32, Tuir, **ricorda** come, ai sensi dell'[articolo 1, comma 423, L. 266/2005](#) “*(...) la produzione e cessione di energia (...) fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, (...) effettuate da imprenditori agricoli*” costituisce attività agricola **connessa** “*ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario*”. Per la produzione di energia oltre tali limiti, il medesimo articolo stabilisce che “*il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato (...) applicando (...) il coefficiente di redditività del 25 per cento (...)*”.

Inoltre, come precisato dalla **Corte Costituzionale** con la famosa [sentenza n. 66/2015](#), il richiamo operato dal comma 423 richiamato, che individua al terzo comma la categoria delle attività connesse specificando che si intendono tali “*(...) le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola*”, consente di affermare che la **produzione** di energia **fotovoltaica** è da qualificarsi come “**attività diretta alla fornitura di beni**” e, quindi, per essa vale il **requisito** della “**utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse** dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola”.

Ne **deriva** che da un punto di vista **giuridico**, la produzione di energia **fotovoltaica** da parte di imprenditori agricoli **è** considerata attività agricola **connessa** ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ., in quanto, **attività** svolta **utilizzando** una risorsa dell'azienda: il **fondo**.

Ai fini dell'esercizio dell'**opzione** per la determinazione del reddito, secondo le regole dell'articolo 32, Tuir, occorre **verificare** che **giuridicamente** la società agricola, dal **1° gennaio** dell'esercizio per il quale intende optare:

- abbia nella ragione o denominazione sociale l'indicazione di “società agricola”;
- e **svolga un'attività agricola** ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dai limiti entro i quali tali attività sono ritenute agricole ai fini fiscali e dalle modalità di determinazione del reddito da utilizzare.

Inoltre, come chiarito nella [circolare n. 50/E/2008](#), le società che svolgono attività agricole oltre i limiti fissati dall'[articolo 32, Tuir](#), per la parte eccedente determinano la base imponibile analiticamente ai sensi dell'[articolo 56](#) e seguenti Tuir; il requisito dell'esclusività viene perso solamente nel caso in cui le società pongano in essere attività strumentali a quella principale che **snaturano** la **capacità di produzione** di reddito che deve originare principalmente dalle attività agricole.

Dal combinato disposto di quanto detto, l'Agenzia delle Entrate conclude per l'ammissibilità dell'opzione a decorrere già dal periodo di imposta 2016.

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►

IVA

La disciplina Iva delle autovetture assegnate ai dipendenti

di Luca Mambrin

Le norme che regolano **il trattamento a fini Iva** da applicare ai **veicoli assegnati ai dipendenti** sono contenute nel D.P.R. 633/1972 agli [articoli 3, 13, comma 3, e 14](#); inoltre, interessanti chiarimenti in materia sono stati forniti nella [risoluzione 6/DPF del 20 febbraio 2008](#) emanata dal Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, l'[articolo 3 al comma 6 del D.P.R. 633/1972](#) dispone che **non costituisce prestazione di servizi rilevante a fini iva la messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti** (oltre che l'uso personale o familiare) **di veicoli stradali** a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla [lettera c\) del comma 1 dell'articolo 19-bis1](#), quindi **nella misura limitata al 40%**.

Come precisato nella [risoluzione 6/DPF/2008](#), tale regime, consistente nella **detrazione limitata** al quaranta per cento dell'Iva assolta a monte e **nell'irrilevanza dell'uso privato, non è derogabile**: in questo senso depone chiaramente il combinato disposto dell'articolo 19-bis1, lettera c), e dell'[articolo 3, sesto comma, lettera a\)](#), del decreto Iva. Non è, dunque, consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella **detrazione integrale** dell'imposta all'atto dell'acquisto dei beni in questione e nell'applicazione dell'Iva, sulla base del **valore normale**, per l'utilizzo privato dei medesimi, ma si dovrà tenerne conto già in sede di detrazione all'atto dell'acquisto.

Nel caso invece in cui il veicolo utilizzato dal datore di lavoro nell'esercizio d'impresa venga **messo a disposizione dei dipendenti a titolo oneroso**, ovvero mediante **l'addebito di uno specifico corrispettivo** convenuto specificamente per la possibilità di utilizzare il mezzo anche per **scopi privati**, secondo le indicazioni della risoluzione 6/DPF/2008 tali veicoli **"sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa"**. Ne consegue che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'Iva, **l'imposta** afferente l'acquisto dei veicoli stessi è da **considerarsi integralmente detraibile** (sempreché ovviamente non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

La messa a disposizione di veicoli stradali a motore effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, a fronte di un corrispettivo specifico, costituisce **una prestazione di servizi rilevante a fini Iva**; in merito alla determinazione **della base imponibile**, [l'articolo 13, comma 3, lett. d\)](#), dispone che questa debba essere costituita **dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore**, volendo così

evitare l'effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui fosse stato previsto un corrispettivo non in linea con il mercato.

L'[articolo 14, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#) stabilisce poi che per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 3, lett. d) **dovranno essere emanati appositi decreti per l'individuazione del valore normale**: nell'attesa dell'approvazione di tali decreti e al fine di semplificazione e di coordinamento con la disciplina in materia di imposte sul reddito, il valore normale viene determinato in funzione dello stesso parametro cui è commisurato il **fringe benefit** ai fini di **dell'Irpef (articolo 51 comma 4, lett. a) del Tuir)**, ovvero in misura pari al **30% dell' ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI**, al netto dell'Iva nello stesso inclusa. Pertanto, laddove venga pattuito **un corrispettivo inferiore** a tale importo, la **base imponibile** è quindi costituita, in luogo del corrispettivo pattuito, **dal valore normale al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'Iva inclusa nello stesso importo**.

Infine, sempre secondo la citata risoluzione 6/DPF/2008 le medesime conclusioni valgono anche nel caso in cui gli **accordi contrattuali** consentano al dipendente di ottenere, **dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc**, un **modello di veicolo di maggior pregio**, rispetto a quelli ordinariamente assegnati.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

LE NOTE DI VARIAZIONE, IL VOLUME D'AFFARI E IL MECCANISMO DELLA DETRAZIONE ►

Milano Verona

REDDITO IMPRESA E IRAP

Ammortamento terreni indeducibile anche ai fini Irap

di Sandro Cerato

Secondo l'Agenzia delle Entrate ([circolare 36/E/2009](#)) le **quote di ammortamento riferibili al valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali sono escluse dalla base imponibile Irap** (e come tali indeducibili). A questo proposito sussistono, tuttavia, alcuni dubbi operativi in merito alla determinazione del costo deducibile e, quindi, allo **scorporo della parte ascrivibile al terreno**. In particolare, nonostante i **diversi interventi dell'Amministrazione finanziaria**, non è ancora chiaro se trovino applicazione i criteri di redazione del bilancio – esclusione dell'ammortamento dei terreni, ad eccezione di quelli che richiedono interventi di bonifica, ovvero soggetti a deperimento effettivo – oppure quelli forfetari di cui all'[articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006](#). Sul punto, si rammenta che quest'ultima disposizione fiscale stabilisce che **è indeducibile la quota di ammortamento dei fabbricati strumentali riferibile alle aree sottostanti ed a quelle che ne costituiscono pertinenza**. In altri termini, il **costo dell'edificio, utilizzato per la determinazione degli ammortamenti fiscalmente rilevanti, deve essere assunto al netto del valore dei suddetti terreni, determinato nel maggiore tra i due importi**:

- **il valore di separata iscrizione nel bilancio dell'esercizio, relativo all'anno di acquisizione del fabbricato;**
- **il 20% del costo complessivo del fabbricato, incrementato al 30% nel caso di immobili industriali, intendendosi per tali quelli effettivamente destinati alla produzione o trasformazione di beni, a prescindere dalla classificazione catastale o contabile loro attribuita ([circolare AdE 34/E/2006, paragrafo 3.4](#)).** Non rientrano, quindi, tra i **fabbricati industriali gli immobili destinati ad un'attività commerciale, quali ad esempio negozi, locali destinati al deposito oppure allo stoccaggio di merci**. Qualora i suddetti beni siano utilizzati per lo svolgimento di un'attività promiscua di produzione/trasformazione e di altro genere (commerciale, stoccaggio, eccetera), l'intero immobile è considerato industriale nel caso di prevalenza degli spazi utilizzati, in metri quadrati, per l'esercizio dell'attività di produzione/trasformazione ([circolare AdE 1/E/2007](#), paragrafo 7.2).

L'Amministrazione finanziaria ritiene che il predetto scorporo debba essere applicato anche agli immobili diversi da quelli cielo-terra ([circolare AdE 1/E/2007, paragrafo 7.2](#)), ovverosia differenti da quelli che occupano tutto lo spazio edificabile con un'unica unità immobiliare, come nel caso di un capannone industriale ([circolare AdE 11/E/2007](#), paragrafo 9.3). Diversamente, l'obbligo di scorporo non ricorre, nel caso di terreni detenuti in base ad un diritto di superficie a tempo determinato, il cui costo è deducibile: con l'effetto che, qualora venga acquisito – a prescindere che ciò avvenga in proprietà oppure in locazione finanziaria –

un immobile strumentale con il correlato diritto di superficie, la quota di ammortamento ovvero la parte capitale del canone di *leasing* è integralmente deducibile, in quanto non comprende il valore del terreno ([risoluzione Ade 192/E/2007](#)). Al contrario, lo scorporo deve essere operato con riferimento al terreno detenuto in base ad un diritto di superficie a tempo indeterminato, in quanto i relativi riverberi sono sostanzialmente assimilabili all'acquisto in proprietà.

L’Agenzia delle Entrate si è sinora limitata ad affermare che, considerata la formulazione letterale di tale disposizione, “*si ritiene che l’indeducibilità del valore delle aree sottostanti o di pertinenza di fabbricati strumentali, operi anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap*”. Con l’effetto che non è possibile comprendere, inequivocabilmente, se l’Amministrazione finanziaria consideri estesi all’Irap anche i criteri forfetari ex [articolo 36, comma 7, del D.L. 223/2006](#), oppure attribuisca irrilevanza fiscale al valore di bilancio delle aree sottostanti ovvero di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato secondo i principi civilistici. Quest’ultima soluzione è raccomandata dall’Assonime ([circolare 34/E/2009](#)), in virtù del regime di determinazione della base imponibile Irap (L. 244/2007) – ancorato alla derivazione dei dati di bilancio, scaturenti dalla corretta applicazione dei principi contabili – applicabile successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006. Tale orientamento sembrerebbe, inoltre, trovare indiretta conferma nella [circolare AdE 39/E/2009](#) (formulata a chiarimento della precedente circolare AdE 36/E/2009), nella parte in cui indica come priorità **la necessaria soddisfazione del requisito dell’inerenza civilistica, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili**. Sotto il profilo operativo, si conseguirebbe l’effetto che gli ammortamenti dei fabbricati strumentali imputati a conto economico, depurati della parte riferibile all’area sottostante o di pertinenza, sarebbero deducibili dalla base imponibile Irap. Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione finanziaria di accertare la corretta applicazione dei principi contabili ([articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 446/1997](#)).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ IMMOBILIARE CASO PER CASO ►►

PENALE TRIBUTARIO

Ne bis in idem nel market abuse al vaglio della Corte di Giustizia UE

di Luigi Ferrajoli

Con l'ordinanza n. **20675 del 20.09.2016**, depositata in data 13.10.2016, la **Corte di Cassazione** torna ad occuparsi dell'annosa questione relativa alla compatibilità del **principio del "doppio binario"** in materia di *market abuse* con la normativa e la più recente giurisprudenza di matrice comunitaria che sancisce il divieto di *ne bis in idem*.

Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per disporre il **rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea** cui competerà accertare *"se la previsione dell'articolo 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'articolo 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile"*.

La vicenda trae origine dall'irrogazione di una **rilevantissima sanzione amministrativa** nei confronti di un soggetto, responsabile di aver messo in atto una strategia volta a richiamare l'attenzione del pubblico su determinati titoli societari, **elargendo informazioni strategiche** al precipuo fine di ottenere un'illecita influenza sul prezzo di detti titoli.

In seguito all'irrogazione della sanzione amministrativa, **il medesimo soggetto è stato sottoposto a procedimento penale** per essersi reso responsabile, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, della condotta di *"diffusione di notizie false concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo societario"*. Il procedimento penale si è concluso con una sentenza di patteggiamento che, nel nostro ordinamento, può certamente essere paragonata alla sentenza di condanna, circostanza che ha indotto la Corte di Cassazione ad interrogarsi sulla **legittimità della contestuale irrogazione**, in capo allo stesso soggetto, di due distinti provvedimenti afflittivi in relazione alla medesima condotta.

La sovrapposizione dell'ambito applicativo di ciascun delitto con il corrispondente illecito amministrativo è specificatamente prevista dalla clausola di apertura contenuta negli articoli 187-bis e 187-ter TUF ed in base alla quale sono *"salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato"*. Com'è noto, infatti, per le condotte di illecita manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate, **il testo Unico della Finanza ha previsto un duplice sistema sanzionatorio di natura penale ed amministrativa**, in antitesi ai principi espressi nella famosa sentenza **CEDU "Grande Stevens"** che ha invece affermato il principio del divieto di *ne bis in idem* per chiunque venga sottoposto a processo penale in seguito all'irrogazione di una

sanzione amministrativa caratterizzata da un elevato grado di severità. Le linee guida per rintracciare tale qualificazione sono state dettate dalla celebre **sentenza "Engel"** la quale ha chiarito che per la determinazione della natura sostanziale della sanzione dovranno tenersi in considerazione **la qualificazione giuridica della violazione nell'ordinamento nazionale, la natura effettiva della violazione e il grado di severità della sanzione.**

In materia di abusi di mercato, il diritto dell'Unione Europea è stato recentemente riformato dal Regolamento 16 aprile 2014, n. 596/2014 e dalla Direttiva 2014/57/UE, i quali prevedono la facoltà per gli Stati membri di **non applicare le sanzioni amministrative per quelle condotte che abbiano già subito la sanzione penale.** Il Legislatore europeo, tramite l'emanazione dei suddetti provvedimenti, ha provveduto all'**abrogazione della direttiva 2003/6/CE** che, in materia di abusi di mercato, imponeva agli Stati membri l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive con la possibilità di prevedere la contestuale applicazione di sanzioni penali **nel rispetto del principio del "doppio binario".**

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha rilevato che *"la obbligatorietà delle sanzioni amministrative, aventi natura afflittiva, nel sistema degli illeciti di market abuse è configgente col c.d. divieto del ne bis in idem, così come interpretato dal diritto unionale, allorché venga preliminarmente emessa una sanzione penale preclusiva alla comminatoria della sanzione amministrativa"*. Proprio tali ragioni hanno indotto la Suprema Corte a sospendere il processo e, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché chiarisca se la corretta interpretazione del **divieto di ne bis in idem ex articolo 50 CDFUE** impedisca l'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un soggetto che, per il medesimo fatto, abbia già riportato una sentenza di condanna.

Non resta, dunque, che attendere di conoscere quale sia la posizione della Corte di Giustizia alla quale spetterà peraltro chiarire se spetti al giudice nazionale dare **diretta applicazione al principio del divieto di ne bis in idem.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

ACCERTAMENTO E PERSONE FISICHE ►►

Milano

IVA

Status di soggetto passivo del committente nei servizi con l'estero

di Luca Caramaschi

L'[articolo 7-ter, comma 2, del decreto Iva](#), di recepimento dell'[articolo 43 della Direttiva 2006/112/CE](#), al fine di applicare la regola territoriale delle prestazioni di **servizi** cd. "generici", dispone quando i soggetti (**committenti** delle prestazioni di servizi) si devono considerare "soggetti passivi" per le prestazioni ad essi rese. In particolare, sono **soggetti passivi**:

- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Resta ovviamente inteso che le persone fisiche si considerano soggetti passivi, limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute nello svolgimento dell'attività d'impresa o di arte e professione;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, di cui [all'articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), anche quando operano al di fuori dell'attività commerciale o agricola;
- gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA.

La nozione di **soggetto passivo** contenuta nel citato articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972 è piuttosto ampia e ricomprende sia gli enti non commerciali, anche quando operano al di fuori dell'attività commerciale, nonché gli enti non commerciali, che non svolgono alcuna attività commerciale, ma che sono **identificati** ai fini IVA. Tali ultimi soggetti sono enti identificati ai fini IVA, per obbligo o per scelta, per l'assolvimento dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni, di cui [all'articolo 38, comma 6, del D.L. 331/1993](#), e per i quali è in ogni caso precluso il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti.

Come si desume dal contenuto dell'articolo 7-ter, comma 2, del D.P.R. 633/1972, dedicato alla soggettività passiva per i **servizi** resi, è altresì necessario evidenziare i seguenti aspetti:

- per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, al fine di verificare lo **status** di soggetto passivo, è sufficiente il possesso della partita IVA, a differenza di quanto accadeva fino al 2009, in cui era necessario **verificare** l'effettivo utilizzo del servizio (se la prestazione era riferita alla sfera istituzionale, il **committente** si qualificava come privato, mentre se l'utilizzo del servizio era riferito alla sfera commerciale dell'ente, tale soggetto era considerato **soggetto passivo**);
- per gli imprenditori individuali e professionisti rimane il "dualismo" tra l'utilizzo nella **sfera privata** del servizio, nel qual caso il committente non riveste la qualifica di soggetto passivo, e l'utilizzo del servizio stesso nella **sfera imprenditoriale** e/o professionale, in tal caso il committente è soggetto passivo IVA.

Peraltro, in merito alla prova dello "status" del committente, è necessario distinguere in

funzione del fatto che il committente sia stabilito o meno in un Paese UE.

Nel caso di committente **stabilito nella UE**, l'[articolo 18 del Regolamento UE 282/2011](#) illustra due situazioni al ricorrere delle quali, *“salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che un destinatario stabilito nella Comunità ha lo status di soggetto passivo”*. Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie:

- il committente ha **comunicato** al prestatore il proprio numero individuale di identificazione IVA;
- il **committente** non ha ancora ricevuto un numero di identificazione IVA, ma ne ha fatto **richiesta**.

Nel primo caso (comunicazione da parte del committente del proprio numero di partita IVA), tale informazione non è però **sufficiente** per ottenere la conferma dello *“status di soggetto passivo”*: è necessario, infatti, che il prestatore nazionale verifichi, tramite il **sistema VIES**, che la partita IVA comunicatagli dal committente risulti essere attiva ([circolare 37/E/2011](#)).

Diversamente, invece, in caso di **assenza** della comunicazione della partita IVA da parte del destinatario, si possono realizzare i seguenti **scenari**:

- il **committente** comunica al prestatore di aver fatto richiesta del numero di **identificazione**, nel qual caso si richiede al prestatore di attivarsi al fine di ottenere qualsiasi **prova** attestante che il committente sia un soggetto passivo, effettuando una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario, applicando le ordinarie **procedure** di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento;
- in **assenza** di comunicazione della partita IVA, si può ritenere che il committente **non riveste** la qualifica di soggetto passivo d'imposta, a meno che il prestatore non disponga di informazioni contrarie.

Nel caso di **committente** extra UE, non essendo possibile una verifica della partita IVA del Committente extra Ue, l'articolo 18 del Regolamento UE 282/2011 prevede due “opzioni” per la verifica dello *status* di operatore economico. In particolare, è possibile:

- richiedere al committente un **certificato** – rilasciato delle autorità fiscali del Paese in cui quest'ultimo è residente – che **attesti** che il soggetto svolge un'attività economica che gli conferisce il diritto ad ottenere il rimborso dell'IVA, a norma della direttiva 85/560/CEE del 17.11.1986, oppure;
- in **mancanza** del suddetto certificato, il **committente** può dimostrare il proprio *status* di soggetto economico se dispone di un numero di partita IVA (o di un numero analogo) idoneo ad **identificare** le imprese nel Paese di stabilimento del destinatario.

In ogni caso, è possibile comunque fornire qualsiasi altra **prova** idonea a verificare lo **status** di soggetto passivo del **committente**, purché, come affermato dall'Agenzia delle entrate nella

circolare 37/E/2011, sia svolta una “*verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

ONEDAY MASTER

LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ➤

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

L'arringa di un pazzo



August Strindberg


Adelphi

Prezzo – 19,00

Pagine – 284

Due libri, nella seconda metà dell'Ottocento, hanno scoperchiato la pentola dei rapporti sessuali e sentimentali con una immediatezza inaudita: *La sonata a Kreutzer* di Tolstoj e *L'arringa di un pazzo* di Strindberg, cronaca surriscaldata, irta, lacerante dell'attrazione-repulsione fra un uomo, Strindberg stesso, e sua moglie Siri von Essen. È l'autore, del resto, ad affermare «Questo è un libro atroce» sin dalla prima riga della sua Prefazione, che concluderà chiedendo al lettore di essere lui a emettere la sentenza, una volta che avrà acquisito una esatta «conoscenza dei fatti» – quella che gli sarà fornita dalle pagine che seguiranno: una fervida arringa, appunto, che è insieme feroce atto di accusa e veemente autodifesa. I «fatti» esposti sono una esaltata passione amorosa, prima, e un inferno matrimoniale, poi, indagati e ricostruiti con ossessiva precisione, e con furibonda impudicizia. Questo libro, in cui il rapporto fra i sessi viene narrato e anatomicizzato come una lotta a morte per la sopravvivenza – e la cui prima edizione a stampa, per quanto edulcorata e smussata dal traduttore tedesco, subì un processo per oscenità –, non ha perso un grammo del suo carattere estremo, urtante, angosciosamente veritiero.

Beresina. In sidecar con Napoleone



Sylvain Tesson


Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 196

La ritirata dalla Russia di Napoleone. Ripercorsa oggi in sidecar da Sylvain Tesson, il più grande scrittore di viaggi al mondo. «Questo è probabilmente il suo libro migliore, e per diverse ragioni... il suo stile ha raggiunto una maturità tale da essere all'altezza dell'orrore dell'epoca, piena di sangue e di drammi. Ma è ricco di humor, di alcool (esclusivamente vodka) e di motori in panne» (Libération). Sylvain Tesson, instancabile viaggiatore capace di gesta estreme – dal giro del mondo in bicicletta all'attraversamento dell'Asia a cavallo e della catena himalayana a piedi – ha deciso di provare a vivere l'esperienza di Napoleone e della sua armata seguendo il cammino della Ritirata di Russia a bordo di un sidecar di fabbricazione sovietica. Per Tesson il fine non è solo quello della sfida e dell'impresa fisica: immergersi nel passato, nella tragedia di un esercito vinto, così come isolarsi nella solitudine di una capanna assediata dal gelo invernale, l'esperienza raccontata in *Nelle foreste siberiane*, vuol dire cercare un punto di vista privilegiato per scrutare con occhi nuovi l'anima della nostra epoca. Da Mosca, il 2 dicembre, assieme a un geografo, un fotografo e due amici russi, ha inizio il lungo itinerario di 4.000 chilometri verso la Beresina, Smolensk, Orša, Borodino, attraversando le desolate pianure e l'inverno fatale, come i veterani francesi decimati dalle truppe dello zar Alessandro. Durante il viaggio il gruppo cerca ispirazione nelle memorie del confidente dell'Imperatore francese, il generale Caulaincourt, ed esorcizza con l'aiuto della vodka gli orrori di quella letale agonia. Ripercorrendo l'itinerario della sconfitta con dei sidecar scassati lo scrittore racconta la tremenda sofferenza dei soldati. Per fedeltà verso chi li ha preceduti sul tragitto durissimo, i viaggiatori utilizzano solo mappe stradali, nessuna moderna tecnologia, e con una media di 300 km al giorno arriveranno a Parigi il 18 dicembre. Tesson, come pochi, ha la capacità di fondere la vita con la passione per la letteratura e la storia. A spingerlo avanti è il sogno, e a tratti l'incubo, di una grande avventura. «Che cosa è un vero viaggio?» si chiede, ed è la domanda centrale di questa narrazione che si espande nel tempo e nello spazio. «Una follia che ci ossessioni, che ci porti nel mito; insomma un delirio traversato dalla Storia, dalla geografia, innaffiato di vodka, una sbandata alla maniera di Kerouac, qualcosa che a sera ci lasci senza fiato, in lacrime, in riva a un fosso».

Paradise Sky



Joe R. Lansdale

Einaudi


Prezzo – 20,00

Pagine – 512

Deadwood, territorio del South Dakota. Il posto perfetto per reiventarsi una vita. Soprattutto se, come Nat Love, hai alle calcagna un marito in cerca di vendetta e una mira eccezionale. Ma nell'America di fine Ottocento, se sei nero come Nat, gli errori del passato non smettono mai di darti la caccia come segugi assetati di sangue. Tra duelli e sparatorie, cowboy e indiani, Mark Twain e Cormac McCarthy, *Paradise Sky* è un divertente omaggio al genere e il racconto, in chiaroscuro, di un personaggio eccezionale, capace di incarnare il vero spirito dell'America. Willie è solo un ragazzo, ma è già costretto a lasciarsi tutto alle spalle per sfuggire al proprietario terriero che ha assassinato suo padre. Incontrare Loving gli salva, letteralmente, la vita. L'uomo lo inizia alle sottili arti dello sparare, del cavalcare, del leggere e del giardinaggio. Quando muore, Willie eredita da lui il suo nuovo nome: Nat Love. Soldato e pistolero, Nat sembra destinato alla gloria. Ha tutto quello che un uomo del West può desiderare, compresa la donna dei suoi sogni e il rispetto di leggende come Wild Bill Hickok. Ma il passato torna a tormentarlo. E, soprattutto, Nat è nero, in un periodo in cui agli afroamericani non viene perdonato nulla. Privato della casa, dell'amore e di tutto ciò che aveva conquistato, a Nat Love non resta che mettersi sulle tracce dei suoi persecutori, pronto all'ultimo, mortale duello.

Lo stato di ebbrezza

Valerio Varesi



Valerio Varesi

Frassinelli

Prezzo – 18,50

Pagine – 324

Domenico Nanni è un uomo che sta facendo i conti con se stesso. A sessant'anni, si guarda indietro e quello che vede è l'immagine di chi non si è fatto scrupoli ad arraffare tutto ciò che poteva, senza nulla in cui credere se non successo, potere, denaro. Presto orfano di padre, cresciuto da una madre che ha sgobbato per potergli garantire un'istruzione, negli anni Sessanta Domenico sposa gli ideali rivoluzionari, forse più per il desiderio di essere come gli altri che per convinzione. Giornalista di nera a l'Avvenire, per un po' se ne sta a guardare, ma ben presto inizia a cedere alle lusinghe di un mondo sensuale, prepotente e affascinante che si va affermando giorno dopo giorno. Con gli anni Ottanta inizia il gran ballo, e molti pensano a riempirsi la pancia, con buona pace di sogni e utopie. Nanni è uno di quelli. Con l'ascesa del Partito Socialista e la vittoria di una politica del bengodi, salta sul carro del vincitore e – grazie anche all'aiuto di Susanna e della sua prorompente e cinica vitalità – si reinventa come pierre, perché «se la fame non c'è, bisogna ingolosire». Un teatrante che vende idee ammantandole d'oro. Si sporca le mani con la politica, l'industria, la finanza, e così attraversa gli ultimi trent'anni della storia italiana. E la sua parabola diventa metafora di quella del nostro Paese. Fino a uno sconvolgente rigurgito di coscienza che regala al lettore uno sguardo affilato e spietato su una Grande Bellezza che ci ha lasciati con un gran carico di immondizia. **Lo stato di ebbrezza** è nello stesso tempo una lunga e appassionata invettiva, e un profondo, a tratti struggente, romanzo psicologico e introspettivo, che ci obbliga a ricordare che cosa siamo stati, e a chiederci che cosa siamo diventati. Un “viaggio al termine della notte” nell'Italia degli ultimi trent'anni.

La mia rivoluzione. L'autobiografia



Johan Cruyff

Bompiani

Prezzo – 17,00

Pagine – 240

Lungo tutta la sua carriera Johan Cruyff è stato sinonimo di calcio totale, profeta di una nuova religione calcistica che unisce ordine e creatività, forza fisica e cervello, tradizione e rivoluzione. Capelli lunghi modello beat generation, idee libere e temperamento ribelle, quella del Pelé bianco è una storia straordinaria che parte dalla periferia di Amsterdam e arriva dritta all'olimpo del calcio: Cruyff entra giovanissimo nell'Ajax e con la maglia della squadra olandese vincerà tre Coppe dei Campioni consecutive prima di passare al Barcellona nel 1973 per una cifra record. Grazie a lui in quella stagione i blaugrana tornano a vincere la Liga dopo quattordici anni. Tre volte Pallone d'Oro, nel 1974 guida la nazionale olandese alla finale dei mondiali contro la Germania Ovest. Dopo essersi ritirato nel 1984, porta la rivoluzione sulle panchine di Ajax e Barcellona e con la sua filosofia influenzera' generazioni di allenatori a venire. Nel 1997 ha dato vita alla Cruyff Foundation che promuove progetti sportivi per i più giovani. In *La mia rivoluzione* Cruyff si racconta con l'umorismo e l'onestà che l'hanno sempre contraddistinto e consegna alla sua autobiografia la storia di un'incredibile eredità.

